

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Ditta FILODERBA di Garosci Roberto, di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di La Cassa, ad uso potabile e produzione di beni e servizi per infrastrutture sportive e ricreative.

(Pratica n. P12734 - Cod. Utenza TO02560) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 2819 del 15/06/2026;

Codice Univoco opera di presa: TO-P-10366.

"Il Dirigente (... omissis ...)";

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo della concessione, in forma precaria, per la derivazione d'acqua di falda profonda, rilasciata con la D.D. n. 188-11723 del 30.3.2011 alla Ditta FILODERBA di Garosci Roberto, con sede legale in Fiano (TO), Via G. Agnelli n. 2 – C.F. e P. Iva 09732800017 e da essa originariamente richiesto per uso potabile e produzione di beni e servizi per infrastrutture sportive e ricreative (*usi Potabile e Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*), per una portata di l/s 3 massimi e 0,79 l/s medi, per un volume medio annuo di 25.000 mc, derivati da n. 1 pozzo in Comune di La Cassa descritto in premessa (nr. pr. **P12734 - Cod. Utenza TO02560**);

2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;

8) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

9) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

10) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.
(...omissis)